



Regione Lombardia

DECRETO N. 12321

Del 17/09/2021

Identificativo Atto n. 5444

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI FAUNA STANZIALE NEI COMPENSORI ALPINI DI BRESCIA N.1 - PONTE DI LEGNO, N. 2 – EDOLO, N. 3 – MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 – BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 – SEBINO, N. 6 – VALLE TROMPIA, N. 7 – VALLE SABBIA, N. 8 – ALTO GARDA. STAGIONE VENATORIA 2021/2022 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 19/2015 e della L.R. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;
- la D.G.R. 2 agosto 2021 n. XI/5169 "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente competente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, approvi con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale ed alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV, *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 45 del 24.11.2003);
- il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del



Regione Lombardia

Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);

- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5 del 4 gennaio 2011;
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevedono che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia, dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia;
- il decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";

Considerato che:

- il regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 45 del 24.11.2003) disciplina il controllo, la gestione e il prelievo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel comparto di minor tutela della zona faunistica delle Alpi nel periodo successivo al 30 di novembre;
- il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona Alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002), per la parte ancora in vigore, ha per oggetto la regolamentazione del prelievo della lepre bianca (*Lepus timidus*) e lepre comune (*Lepus europaeus*);
- il prelievo della restante selvaggina stanziale, e della volpe nel periodo antecedente il 30 novembre, è disciplinato dalla *la D.G.R. 2 agosto 2021 n. XI/5619 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022"*;
- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia n.1 - Ponte di Legno, n. 2 – Edolo, n. 3 – Media Valle Camonica, n. 4 – Bassa Valle Camonica, n. 5 – Sebino, n. 6 – Valle Trompia, n. 7 – Valle Sabbia, n. 8 – Alto Garda (di seguito CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7 e CA8) hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca - Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi delle specie Lepre comune, Lepre bianca e Volpe, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, (registrate agli atti dal 03.08.2021 al 09.09.2021);
- le risultanze delle attività di censimento delle specie sopra citate, presentati dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 26/1993;
- i Comitati dei Comprensori alpini in questione hanno approvato i programmi di



Regione Lombardia

gestione comprensivi dei piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria, con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica;

- la Comunità Montana Parco Alto Garda, con Determinazione n. 144 del 16.09.2021 del responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, ha espresso parere positivo in ordine al piano di prelievo della lepre proposto dal CA8;

Vista la richiesta del Comprensorio CA2, anche per conto dei Comprensori CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7 e CA8, inviata alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, in data 27.08.2021, registrata al protocollo n. M1.2021.0166903 del 30.08.2021, con la quale, rispetto a quanto indicato nel calendario integrativo, si chiede, al fine di tutelare maggiormente la fauna selvatica e per miglior gestione dell'attività venatoria, di non consentire nella giornata di sabato la caccia alla volpe con l'uso del cane;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente disciplina a partire dal 19 settembre con avvio differenziato nei vari territori dei Comprensori come da vigente calendario venatorio;

Tenuto conto della documentazione in atti, e analizzati i dati ricavati dai censimenti, i piani di prelievo degli ultimi anni, i risultati degli abbattimenti e le immissioni di fauna stanziale nella zona faunistica delle Alpi;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- contenere numericamente le specie alloctone, mitigare e prevenire danni alle produzioni agricole;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 il prelievo della lepre comune (*Lepus europaeus*), della Lepre bianca (*Lepus timidus*) e, per il periodo successivo al 30 novembre, della volpe (*Vulpes vulpes*), nei Comprensori Alpini CA1, CA2,



Regione Lombardia

CA3, CA4, CA5, CA6, CA7 e CA8 secondo le disposizioni contenute nelle proposte dei Comprensori stessi, adeguando il numero dei capi delle specie lepre comune e variabile prelevabili e proposti dai singoli Comprensori rispetto all'andamento degli indici e degli abbattimenti registrati negli anni;

- di accogliere la richiesta dei comprensori di non consentire la caccia alla volpe con l'uso del cane nella giornata di sabato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 il prelievo della lepre comune (*Lepus europaeus*), della lepre bianca (*Lepus timidus*) e, per il periodo successivo al 30 novembre, della Volpe (*Vulpes vulpes*) nei Comprensori Alpini n.1 - Ponte di Legno, n. 2 – Edolo, n. 3 – Media Valle Camonica, n. 4 – Bassa Valle Camonica, n. 5 – Sebino, n. 6 – Valle Trompia, n. 7 – Valle Sabbia, n. 8 – Alto Garda secondo le quantità di seguito indicate:

Specie	Prelievo Proposto							
	CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8
lepre comune	98	95	130	90	115	263	335 di cui 325 nei comuni del CA7 escluso Breno e 10 in comune di Breno ricadente nel territorio del CA7	195
lepre bianca	12	8	10	5	-	5	10	-
volpe	18	50	18	-	20	30	30	30



Regione Lombardia

3. di disporre che lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare che:
 - secondo la D.G.R. 2 agosto 2021 n. XI/5169 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022”:
 - ◆ per la lepre comune devono essere consegnate le schede relative al prelievo effettuato entro il 17 novembre 2021, qualora risulti un prelievo inferiore all'80% del totale autorizzato il piano avrà termine;
 - ◆ per la lepre bianca devono essere consegnate le schede relative al prelievo effettuato entro il 17 novembre 2021 qualora risulti un prelievo inferiore all'80% del totale autorizzato il piano avrà termine;
 - ◆ per la restante selvaggina stanziale valgono le disposizioni di cui all'allegato 2;
4. non sia consentita la caccia alla volpe con l'uso del cane nella giornata di sabato come richiesto dai comprensori;
 - secondo quanto indicato nel piano di gestione della ZPS del Parco Alto Garda Bresciano e quanto stabilito dal Comitato di Gestione l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale nel CA8 è prevista per il 2 ottobre 2021;
 - il Comitato di Gestione competente per territorio possa individuare la suddivisione dei capi da prelevare per settore/comune;
 - la caccia alla lepre bianca nel CA6 si concluda il giorno 14 novembre 2021, come da richiesta del comprensorio stesso;
 - tutti i capi di lepre vengano conferiti ai centri di controllo predisposti dal Comprensorio al fine di registrare il prelievo e per il rilievo delle misure biometriche e, per la lepre bianca tali dati devono essere verificati dal tecnico faunistico;
5. di dare atto che:
 - il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale e alla Polizia Provinciale;
 - il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Sanità citato in premessa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;



Regione Lombardia

8. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge